

COMUNE DI MONASTIR

Provincia di Cagliari



REGOLAMENTO

Per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani interni (T.A.R.S.U.)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N. 65 DEL 29.12.2008

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2 – Definizione di rifiuto
- Art. 3 – Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa
- Art. 4 – Presupposto della tassa ed esclusioni
- Art. 5 – Soggetto passivo e soggetti responsabili del tributo
- Art. 6 – Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

CAPO II – TARIFFA E DETERMINAZIONE DELLA TASSA

- Art. 7 – Parametri
- Art. 8 – Esclusioni dal campo imponibile
- Art. 9 – Determinazione superficie imponibile
- Art. 10 – Tariffe per particolari condizioni d'uso
- Art. 11 – Agevolazioni ed esenzioni
- Art. 12 – Categorie di contribuzione
- Art. 13 – Tassa giornaliera

CAPO III – Denunce- Accertamento – Riscossione

- Art. 14 – Denunce
- Art. 15 – Accertamento e controllo
- Art. 16 – Riscossione
- Art. 17 Informazione tra gli Uffici

CAPO IV – Disposizioni finali

- Art. 18 – Abrogazioni
- Art. 19 – Norme di rinvio

Capo I

PRINCIPI GENERALI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

Articolo 1 - Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Monastir della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni (T.A.R.S.U.) istituita a norma del capo III del Decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507 e successivamente modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2 - Definizione di rifiuto

- 1) Per rifiuto solido urbano interno si intende il rifiuto urbano individuato dall' art. 2, comma 3, punti 1) e 2) del D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915.
- 2) Per rifiuto speciale assimilato al rifiuto urbano si intendono quelli individuati con delibera di C.C. n. 14 del 20.05.1998 avente ad oggetto "assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani ai sensi dell' art. 21, comma 2, lett. G. del D. Lgs 22/97.

Articolo 3 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa

- 1) Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.
- 2) Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per il servizio di nettezza urbana.
- 3) Per le utenze domestiche (case sparse) situate fuori dal centro urbano e per le quali il servizio di raccolta rifiuti viene effettuato **per due volte** alla settimana, la tassa è dovuta nella misura del **70%** della tariffa.
- 4) La tassa è comunque applicata per intero quando istituito il servizio di raccolta, di fatto, detto servizio è attuato.
- 5) Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dal 3° comma.
- 6) Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio.
- 7) L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

Articolo 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni

1) La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo, reale od obbligatorio, di locali ovvero di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2) Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinato o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3) Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5) Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Articolo 5 - Soggetto passivo e soggetti responsabili del tributo

1) La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2) Per le parti comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile, è stata stabilita la non tassabilità.

3) Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4) Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

5) L'Ufficio Tributi del Comune ha facoltà di richiedere all'amministratore del condominio e al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

6) Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a 6 mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

Articolo 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione

1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2) La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

3) La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

Capo II

Tariffa e determinazione della tassa

Articolo 7 - Parametri

1) La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.

2) Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti.

Articolo 8 – Esclusioni dal campo imponibile

1) Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte adibite a verde.

2) Non sono assoggettati alla tassa i seguenti locali ed aree che, per loro caratteristica e destinazione o per obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, non possono produrre rifiuti a norma dell'art. 62 del D. Lgs. n. 507 del 1993, quali:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensore, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana e/o attività di lavorazione;

- ripostigli, stenditoi, legnaie, cantine, soffitte e simili, limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiori a m. 1,50 ove non è possibile la permanenza;

- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali. Resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi.

- unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o di tutte le utenze (gas, acqua, luce);

- fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'immobile;

- edifici o loro parti adibite a culto nonché i locali strettamente connessi alle loro attività di culto (cori, cantorie, sagrati e simili), con esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.

3) Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quelle parti di essa ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formino, di regola, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani nonché tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, qualora non siano chiaramente determinabili le superfici escluse dalla tassazione o comunque nei casi di promiscuità di produzione di rifiuti urbani e speciali, sono individuate le seguenti categorie di attività produttive di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, tossici e nocivi, alle quali sono applicate le percentuali di riduzione – sull'intera superficie utilizzata per lo svolgimento delle attività – sotto riportate:

- 15% lavanderie a secco, tintorie non industriali

- 15% laboratori fotografici, eliografie

- 20% autoriparatori, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, carrozzerie

- 15% gabinetti medici, dentisti, radiologi e laboratori odontotecnici

- 15% laboratori di analisi, farmaceutici

- 10% autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi

- 15% pelletterie

- 20% verniciatura, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, zincaturifici

- 15% metalmeccaniche, officine di carpenteria metallica

- 15% falegnamerie, vetroresina

- 20% tipografie, stamperie, incisioni

- 15% marmisti, vetrerie

- 20% ospedali e case di cura

- 15% edilizia

5) Per eventuali categorie non considerate nel comma precedente si fa riferimento a criteri di analogia.

Articolo 9 – Determinazione superficie imponibile

1) La superficie tassabile è misurata, per locali, sul filo interno dei muri, mentre per le superfici scoperte è misurata sul perimetro interno delle stesse al netto delle eventuali costruzioni che vi insistono. Le frazioni di superficie complessive risultanti uguali od inferiori al mezzo metro quadrato non sono computate, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

2) Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio stesso in base alle planimetrie catastali.

Articolo 10 – Tariffe per particolari condizioni di uso

1) La tariffa unitaria è ridotta:

a) del 20% per le abitazioni con unico occupante;

b) del 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a partire dal 31° giorno di utilizzo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato;

c) del 30% per le abitazioni utilizzate da persone di età superiore a 65 anni, sole o con coniuge pure in età superiore a 65 anni, quando gli stessi dichiarino di non possedere altri redditi al di fuori di quelli derivanti dalla pensione sociale dell'INPS e di non essere proprietari di alcuna unità immobiliare produttiva di reddito al di fuori dell'abitazione in oggetto;

d) del 30% nei confronti dell'utente che, trovandosi nella situazione di cui alla precedente lettera b), risiede o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

e) del 20% per le abitazioni degli agricoltori occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;

f) del 30% per gli istituti scolastici pubblici: Scuola Materna, Scuola Elementare, Scuola Media.

2) Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dall'anno successivo. Il contribuente è tenuto a comunicare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria, con applicazioni delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

Articolo 11 – Agevolazioni ed esenzioni

1) Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'art. precedente sono previste le seguenti esenzioni:

a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 15%;

b) per le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito Albo Regionale ai sensi delle vigenti disposizioni, la tassa è applicata con una riduzione della tariffa del 30%;

c) per i locali ad aree adibite a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale, la tassa è applicata con una riduzione della tariffa del 20% per la superficie imponibile eccedente i 200 mq.

2) Le riduzioni ed esenzioni di cui sopra sono concesse su domanda degli interessati **da presentare entro il 20 gennaio**, a condizione che questi dimostrino di averne diritto, con decorrenza dall'anno successivo. Per le riduzioni previste ai punti a), b), c), le domande, debitamente documentate, devono essere vagliate dal competente ufficio tributi per valutare l'effettivo vantaggio per il servizio stesso. Si applicano le disposizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo precedente. Il Comune si riserva di compiere tutti gli accertamenti opportuni, e di richiedere la documentazione necessaria, per la verifica dei requisiti per l'applicazione delle agevolazioni. In particolare per il punto a), la riduzione è applicata previa verifica dell'effettivo e documentato avvio al recupero dei rifiuti, presso soggetti autorizzati, che abbiano controfirmato il formulario di identificazione.

3) Le predette esenzioni, stabilite ai sensi dell'art. 67 del D. Lgs. 507/1993, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Articolo 12 – Categorie di contribuzione

1) Agli effetti della determinazione dei locali ed aree, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D. Lgs. 507/93 i locali e le aree sono classificati nelle seguenti categorie, secondo il loro uso e destinazione:

CATEGORIA 1 - abitazioni private comprese le dipendenze anche se separate dal corpo principale dell'edificio (autorimesse, ripostigli, terrazze coperte, cantine, soffitte praticabili).

CATEGORIA 2 - studi professionali, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie di viaggi, agenzie ippiche, autoscuole.

CATEGORIA 3 - stabilimenti industriali e insediamenti artigianali, attività artigianali in genere, esercizi commerciali all'ingrosso, aziende di trasporto e spedizioni, autonomi depositi di stoccaggio merci, pizzerie da asporto, rosticcerie, pasticcerie.

CATEGORIA 4 - laboratori di analisi, saune, palestre, istituti di estetica.

CATEGORIA 5 – alberghi senza ristorazione, pensioni, locande, affittacamere, case vacanze, case di cura private e/o convenzionate servizio sanitario nazionale, motel, ostelli.

CATEGORIA 6 - ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, mense, osterie, paninoteche, alberghi con ristorazione.

CATEGORIA 7 - teatri, cinematografi, sale da ballo, studi televisivi, teatri di posa, discoteche, sale giochi, bowling e simili, club e circoli privati, circoli ricreativi, impianti sportivi, altri luoghi di ritrovo e di divertimento in genere.

CATEGORIA 8 - esercizio di attività commerciali con l'esclusione di quelli di cui alla successiva classe 9.

CATEGORIA 9 - esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari, di frutta e verdura, di pesce fresco, secco e ammollato, di carni, compresi i banchi all'aperto ed i chioschi di fiori e piante, bar, birrerie, gelaterie.

CATEGORIA 10 - supermercati di generi alimentari vari e di altri articoli.

CATEGORIA 11 - stabilimenti balneari, campeggi e parchi acquatici.

CATEGORIA 12 - collegi, convitti, istituti e case di riposo.

CATEGORIA 13 - scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado pubbliche e private, caserme e carceri.

CATEGORIA 14 - uffici pubblici, musei, sale congressuali, locali delle associazioni culturali, politiche e sindacali.

CATEGORIA 15 - distributori di carburante, rimesse per roulotte, rimesse per natanti, autorimesse pubbliche e private, concessionari di auto, locali ed aree adibiti a mostre ed esposizioni in genere a scopo commerciale.

2) Per i locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani interni o assimilati.

Articolo 13 – Tassa giornaliera

1) Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e non ricorrentemente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita nel Comune di Monastir la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo s'intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

2) La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%.

3) Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D. Lgs. 507/1993; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia.

4) In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Capo III

Denunce – Accertamento – Riscossione

Articolo 14 – Denunce

1) I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2) La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione nelle forme di cui al comma precedente.

3) La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

- per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

- per i soggetti diversi dalle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4) La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

Articolo 15 – Accertamento e controllo

1) In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D. Lgs. 507/1993.

2) Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per controllo delle denunce è in facoltà del Comune, ai sensi dell'art. 73 del D. Lgs. 507/1993:

- rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, agli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;

- utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;

- richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

3) In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.

Articolo 16 – Riscossione

1) Gli importi dovuti per il tributo e relative addizionali, accessori e sanzioni, liquidati sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati

nei termini di legge, sono iscritti in ruoli nominativi da formare secondo le disposizioni di cui all'art. 72 del D. Lgs. 507/1993.

2) Su istanza del contribuente iscritto nei ruoli principali o suppletivi il Responsabile del tributo può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario con applicazione degli interessi legali vigenti. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto a ruolo è riscuotibile in unica soluzione.

Articolo 17 – Informazione tra gli Uffici

1) In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre formalità afferenti l'occupazione e la detenzione di locali ed aree soggetti alla tassa, l'Ufficio Anagrafe consegna al contribuente il modulo di denuncia da consegnare al Servizio tributi nel termine previsto.

2) Gli Uffici comunali di seguito indicati sono tenuti a comunicare mensilmente al Servizio Tributi le seguenti notizie:

- Ufficio Anagrafe: i nominativi di immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari, i decessi;
- Ufficio Edilizia Privata: l'elenco delle autorizzazioni e concessioni edilizie, anche in sanatoria;
- Ufficio Attività Produttive: elenco delle imprese che hanno iniziato o cessato un'attività per la quale abbiano ottenuto un'autorizzazione;
- Ufficio Polizia Municipale: comunicazioni cessioni di fabbricato, applicazione tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Tosap.

CAPO IV

Disposizioni finali

Articolo 18 - Abrogazioni

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 19 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni.